

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO DEGLI STUDENTI DEL CORSO DI
LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA**

TRA

L'Università degli Studi di Roma "Link Campus University" nel seguito denominata *Università*, con sede legale in Roma, Via del Casale di San Pio V, 44 - P.IVA 11933781004 in persona Generale pro-tempore dott. Roberto Russo, nato a Roma il 13/08/1968, domiciliato per la carica presso la Sede dell'Università

E

**DIREZIONE DIDATTICA AGROPOLI I. Piazza Della Repubblica, 84043 - Agropoli (SA)
SAEE09900B@istruzione.it Tel: 0974823209 |**

Cod. Mec **SAEE09900B** seguito denominata Istituzione scolastica, con sede legale in **Piazza Della Repubblica, 84043 - Agropoli (SA)**

C.F. **81000750653** con sede in **Piazza Della Repubblica, 84043 - Agropoli (SA)** in persona del Dirigente Scolastico in carica *DA.SSC. MARGHERITA BALDI,*

Nel seguito congiuntamente denominate *Parti*

PREMESSO

- che l'*Università* propone un continuo adeguamento e approfondimento dei metodi didattici anche attraverso diversificate attività di tirocinio, assunte quale momento formativo fondamentale nell'ambito dei differenti curricula di studi proposti dall'Ateneo;
- che il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 recante «Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», ed in particolare gli articoli 5 e 13 che prevedono la definizione, da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le associazioni nazionali competenti in materia, delle caratteristiche dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, delle modalità del loro svolgimento e delle prove di accesso ai medesimi corsi;
- il D.M. 249 del 10/09/2010, ed in particolare l'articolo 6, comma 4, prevede di riservare ad attività di tirocinio indirette e dirette 600 ore pari a 24 crediti formativi universitari, da svolgersi a partire dal secondo anno di corso e secondo modalità tali da assicurare un aumento progressivo del numero dei relativi crediti formativi universitari fino all'ultimo anno;
- per attività di tirocinio diretto s'intendono le esperienze svolte dai futuri insegnanti presso istituzioni scolastiche accreditate al fine dell'integrazione fra competenze teoriche e operative;
- il D.M. 249 del 10/09/2010, ed in particolare l'articolo 11, comma 1, prevede che per lo svolgimento delle attività di tirocinio le Università si avvalgano di personale docente e dirigente in servizio nelle istituzioni

Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria

scolastiche del sistema nazionale di istruzione, al fine di svolgere compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche nell'ambito del corso di studio in Scienze della Formazione Primaria;

- il D.M. 249 del 10/09/2010, ed in particolare l'articolo 12, comma 1, prevede che per lo svolgimento delle attività di tirocinio le università stipulino apposite convenzioni con le istituzioni scolastiche accreditate.
- il D.M. del 30 novembre 2012 n. 93: "Definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio".
- Il D.M. del 25 marzo 1998, n.142: "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento", che prevede che i tirocini si svolgano previa stipulazione di apposite convenzioni tra l'Università, in qualità di ente promotore, e gli enti ospitanti.
- Il D.M.93 del 2012: "Con la sottoscrizione della presente convenzione, questa istituzione scolastica si dichiara scuola accreditata come sede di tirocinio per accoglienza dei tirocinanti"
 - quanto previsto dall'art. 21 del Regolamento Tirocini Link (Obblighi in merito alla sicurezza nei luoghi di lavoro): "In ottemperanza a quanto previsto dal DL 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, gli studenti che, prima di iniziare il periodo di tirocinio, non fossero in possesso dell'attestato di frequenza del "Corso di formazione generale sulla sicurezza" devono superare il corso suddetto predisposto in modalità a distanza, dall'Università UNILINK .

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Costituiscono oggetto della presente Convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio che sarà svolto da studenti iscritti e frequentanti il Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria LM85/BIS della Link Campus University

Art. 2

Il tirocinio svolto presso l'*Istituzione scolastica*, che si configura come corso di preparazione all'insegnamento e come completamento del percorso formativo, deve perseguire gli obiettivi didattici ed essere organizzato secondo quanto contenuto nel Decreto Ministeriale 249 del 10/09/2010. Il Tirocinio prevede 600 ore complessive, pari a 24 crediti formativi universitari, che hanno inizio nel secondo anno di corso fino all'ultimo anno, come indicato nella seguente tabella. Le ore di tirocinio diretto sono ripartite tra scuola dell'infanzia e scuola primaria nella misura del 50% per ciascun grado.

ANNO DI TIROCINIO	CREDITI	ORE DIRETTO	ORE INDIRETTO	TOTALE
1 anno tirocinio	4 CFU	60 (30 infanzia e 30 primaria)	25 +15 documentazione	100
2 anno tirocinio	5 CFU	80 (40 infanzia e 40 primaria)	25 +20 documentazione	125
3 anno tirocinio	7 CFU	120 (60 infanzia e 60 primaria)	30 +25 documentazione	175
4 anno tirocinio	8 CFU	140 (70 infanzia e 70 primaria)	35 +25 documentazione	200
TOTALE	24 CFU	400	115 +85 documentazione	600

La durata dei tirocini dovrà essere conforme alle prescrizioni ministeriali vigenti.

Il Tirocinio Diretto viene effettuato presso l'*Istituzione Scolastica*, seguito dal tutor dei tirocinanti, scelto tra i docenti dell'istituzione stessa ai sensi della normativa vigente. Per le attività di Tirocinio diretto il tutor dei tirocinanti è un docente individuato fra coloro che prestano servizio presso l'*Istituzione scolastica*. Il Tirocinio indiretto comprende attività di supervisione da parte del tutor coordinatore ovvero dei docenti di laboratori presso il Corso di Laurea.

Art. 3

Per ciascun tirocinante i contenuti, i tempi e le modalità di realizzazione del tirocinio sono fissati nel Progetto formativo e di orientamento.

Art. 4

L'*Università* dà atto delle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile verso terzi dei tirocinanti.

Art. 5

L'*Istituzione scolastica* ospitante si impegna:

- a rispettare e a far rispettare il progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
- a trasmettere all'*Università*, la valutazione sullo svolgimento del progetto per ogni tirocinante
- a segnalare tempestivamente all'*Università* qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante, nonché ogni sua eventuale assenza prolungata o interruzione;

- su richiesta dell'Università, ad indicare nominativi di docenti qualificati a cui affidare laboratori didattici, tramite formale incarico retribuito, da parte dell'Università stessa;
- consegnare la documentazione attestante la frequenza del tirocinio.

Art. 6

L'Università si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, all'interno del Progetto Formativo e di Orientamento, una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'impegno di:

- svolgere le attività previste dal Progetto formativo e di Orientamento;
- seguire le indicazioni dei tutor coordinatori, dei tutor dei tirocinanti e dei responsabili delle istituzioni scolastiche;
- rispettare i regolamenti disciplinari, le norme in materie di igiene, sicurezza e salute vigenti nelle istituzioni scolastiche;
-

Art. 7

I rapporti che le Istituzioni scolastiche e l'Università intrattengono con i tirocinanti ai sensi della presente Convenzione non costituiscono rapporti di lavoro.

Art. 8

La realizzazione del tirocinio non comporta per l'Università alcun onere finanziario fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente relativamente alla corresponsione da parte dell'Università di una quota pari € 100,00 per ogni corsista

Art. 9

Le Parti si impegnano a garantire e ad applicare le condizioni di sicurezza e di igiene sui luoghi di lavoro nel rispetto della vigente normativa di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. e i. anche in relazione ad esigenze di carattere eccezionale e/o emergenziale.

Art. 10

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare, custodire nel rispetto della riservatezza i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento delle attività in qualunque modo riconducibili alla presente Convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dal D.Lgs. 101/2018.

Art. 11

Le Parti potranno recedere dalla presente Convenzione, con preavviso di sessanta giorni, da comunicarsi a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:

- per l'Università: lcu@pec.unilink.it
- per l'Istituzione scolastica: SAEE09900B@pec.istruzione.it

Art. 12

La presente Convenzione ha durata annuale, con validità dalla data di sottoscrizione, e potrà essere rinnovata, su richiesta dell'Università, per gli anni accademici successivi, salvo rinuncia dell'Ente ospitante. Alla scadenza potrà essere rinnovata almeno 60 giorni prima della scadenza.

La presente Convenzione potrà essere modificata mediante atto aggiuntivo concordato tra le parti tenuto, altresì, conto dell'evolversi nella normativa in materia.

Art. 13

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alle disposizioni normative vigenti.

Art. 14

Le *Parti* concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione della presente Convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo, la vertenza sorta in relazione alla presente Convenzione sarà di competenza del Foro di Roma.

In ogni caso è escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 15

La presente Convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'amministrazione digitale- D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e sarà registrata in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.


Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

Art. 16

L'*Istituzione scolastica* si impegna ad osservare le norme sanitarie e preventive secondo la vigente normativa nazionale.

Data 08/03/2026

Per l'*Istituzione Scolastica*
il Dirigente Scolastico



Per l'*Università*
il Direttore Generale
Dott. Roberto Russo

Firmato digitalmente da: Roberto Russo
Organizzazione: LINKCAMPUS/11933781004
Limitazioni d'uso: Explicit Text: I titolari fanno uso del certificato solo per le finalità di lavoro per le quali esso è rilasciato. The certificate holder must use the certificate only for the purposes for which it is issued.
Data: 03/12/2025 18:12:31